



## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI  
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)

PEC: [comitatoregionalepuglia@pec.it](mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it)

### Stagione Sportiva 2019/2020

## Comunicato Ufficiale N° 57 del 20 Dicembre 2019

### **ESPORT: DOMANI A BARI LA TAPPA DEL ROADSHOW**

*È tutto pronto per il torneo di Fifa2020 promosso dalla Lega Nazionale Dilettanti: i vincitori andranno a Coverciano*

Il calcio virtuale sarà protagonista di questo weekend sportivo con la **settima tappa del torneo eSport** promosso dalla **Lega Nazionale Dilettanti**. Domani a **Bari** (ore 10.30 presso l'Autoteam Ford Store in via Amendola 136/138) è in palio il titolo regionale per accedere alle finali nazionali in programma nella primavera 2020 a Coverciano. **Accademia Calcio San Vito, Avanti Altamura, Futsal Andria, Levante Azzurro, Monopoli, New Team Cellamare, Real Paradiso, Real San Marzano e Thuriae** sono i team pugliesi che si contenderanno il titolo regionale a colpi di *joypad*. Le squadre, divise in due gironi da quattro, si sfideranno a **FIFA 2020** in partite da 6' in modalità due contro due. Le prime due classificate accederanno alla semifinale, seguirà la finalissima da dieci minuti di gioco. In queste ultime due fasi vale la regola del golden gol solo in caso di parità di punteggio.

Lnd Esport nasce come organo in grado di sviluppare un sistema di competizioni sportive che risponda ai principi etici ed educativi della Lega Nazionale Dilettanti trasformando momenti di aggregazione sociale in eventi di entertainment moderni. Dal calcio reale a quello virtuale, con la stessa passione. Il mondo degli E-Games è in continua espansione in Italia e la creazione di un ufficio dedicato ad essi è la risposta che scaturisce da una serie di valutazioni strategiche su una realtà in forte crescita, ritenuta un veicolo importante per raggiungere la generazione dei *millennials*, aumentando le opportunità di interazione, condivisione di esperienze e fan-engagement anche sotto un profilo educativo e formativo.

La Lnd trasferisce i principi di inclusione sociale sul nuovo concetto di e-squadra: consente ai ragazzi, anche e soprattutto a coloro che non partecipano alle attività di calcio, di acquisire maggior fiducia in se stessi, migliorando anche il rendimento scolastico, superare l'isolamento che l'attività videoludica molto spesso consente, e favorisce il confronto con gli altri in un regime di sana competizione. Il videogioco diventa così un'applicazione interattiva divertente e coinvolgente, che consente all'utente di apprendere abilità e competenze, trasferibili nel mondo reale. Grazie all'utilizzo dei videogiochi in questa modalità, viene promosso lo sviluppo dell'intelligenza fluida, ovvero la capacità di pensare logicamente e risolvere problemi in situazioni nuove, sulla base delle conoscenze possedute.

## TESSERAMENTO ONLINE CALCIATORI DILETTANTI

Si invitano le società dipendenti a prendere attenta visione della propria area riservata del sito internet [www.lnd.it](http://www.lnd.it) (Firma Elettronica - Tesseramento Dilettanti) per verificare la presenza di pratiche di tesseramento in errore, evidenziate in rosso, e, dopo aver visualizzato la relativa pratica, seguire le indicazioni riportate nelle note segnalate dall'Ufficio Tesseramento o contattare lo stesso (005699016 – 0805699017) per eventuali chiarimenti.

Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che l'utilizzo dei calciatori stranieri è subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento.

**Particolare attenzione deve essere prestata alle richieste di trasferimento segnalate in errore, che dovranno essere corrette e inviate nuovamente con firma elettronica entro la scadenza prevista (23 Dicembre – ore 19.00).**

**Il mancato invio delle pratiche corrette entro il suddetto termine comporterà l'annullamento delle stesse.**

## AMPLIAMENTO TERMINI PER IL CORSO ALLENATORE DILETTANTE REGIONALE - LECCE

Non avendo raggiunto il numero minimo di partecipanti come indicato nel Comunicato Ufficiale n° 109 del 30/10/2019, Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale che avrà luogo a Lecce dal 27/01/2020 al 24/04/2020, **il Settore Tecnico, ha deciso di prorogare al 08/01/2020 i termini per la presentazione delle domande.**

Si precisa che, quanti hanno presentato la domanda entro il termine del 16/12/2019 e in regola con i requisiti richiesti nel bando saranno ammessi al Corso indipendentemente dal punteggio ottenuto. Le domande pervenute entro il nuovo termine saranno valutate secondo quanto previsto al comunicato sopracitato, andando ad integrare le domande già pervenute fino al raggiungimento del numero dei partecipanti previsti dal bando.

Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso contattare GIALLUISI GIUSEPPE: indirizzo e-mail [g.gjalluisi@figc.it](mailto:g.gjalluisi@figc.it) tel. 335-5284966.

# COMUNICAZIONI

## ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### MODIFICA AL PROGRAMMA GARE DI RECUPERO

#### UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

##### GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/01/2020	9 A	SAN MARCO	EAGLES SAN SEVERO	24/11/2019	14:45	09:30	

## CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giancarlo DE PEPPA con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI e dell'Avv. Livio COSTANTINO, e con la partecipazione del sig. Domenico CATALDO (Rappresentante A.I.A.) nella riunione del 16 Dicembre 2019, ha adottato i seguenti provvedimenti:

#### CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

**GARA: A.S. GOLEADOR MELENDUGNO - A.S.D. ATLETICO TRICASE del 24/11/2019**  
(Reclamo della A.S.D. ATLETICO TRICASE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo per inibizione sig. Rocco MAGLIE di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 in data 28/11/2019 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali ;

letto il reclamo innanzi citato;

effettuati i necessari accertamenti;

letta la memoria inviata via pec dal difensore della Società reclamante in data 12/12/2019, con la quale si insisteva per l'ammissibilità del proposto reclamo;

udito il difensore della stessa nel corso della riunione del 16/12/2019 in cui il reclamo è stato trattato in camera di consiglio, il quale ha ampiamente argomentato e concluso per l'ammissibilità dello stesso e la sua fondatezza nel merito;

rilevato, in via preliminare ed assorbente, che il reclamo proposto è da considerarsi inammissibile: a) per mancata trasmissione della dichiarazione di preannuncio dello stesso alla controparte Società Goleador Melendugno entro il termine fissato dall'art. 76 comma 2 C.G.S., b) per mancata trasmissione del reclamo stesso completo dei motivi di gravame alla stessa controparte Società Goleador Melendugno entro il termine fissato dall'art. 76 comma 3 C.G.S.;

considerato che le argomentazioni addotte dal difensore della Società reclamante, pur brillantemente esposte, dapprima nella predetta memoria difensiva e, successivamente, anche nel corso della riunione in camera di consiglio del 16/12/2019, non appaiono ad avviso di Questa Corte condivisibili per le seguenti ragioni:

la norma di riferimento che regola la questione procedurale in esame non può che essere quella dell'art.76 del nuovo C.G.S. ricompresa nel Capo II Sezione II dello stesso intitolato, per l'appunto: "*Corte Sportiva di appello a livello territoriale*", la quale, per la sua specificità rispetto a quella altra di cui all'art. 49 comma 4 dello stesso Codice sportivo, avente, per contro, evidente portata generale per l'essere ricompresa nel capo IV intitolato "*Norme generali del Procedimento*", non può che prevalere su quest'ultima nel disciplinare i requisiti essenziali e cogenti che devono connotare i reclami proposti innanzi a Questa Corte Sportiva di appello a livello territoriale.

Orbene, laddove esso art. 49 comma 4 del C.G.S. come giustamente indicato dalla difesa dell' Atletico Tricase, per quanto qui di interesse recita: "*i ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all'eventuale controparte con le medesime modalità*"; l'art. 76 del nuovo Codice Sportivo così dispone *expressis verbis* : "*il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo a mezzo posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare (comma 2); il reclamo deve essere depositato, a mezzo posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare (comma 3)*.

Pertanto, essa norma, come è evidente, proprio eliminando per i reclami di suo imperio la locuzione "*all'eventuale*" con riferimento al termine "*controparte*", inevitabilmente lascia intendere che questa deve **sempre e non semplicemente eventualmente essere destinataria, nei tempi prefissati, del preannuncio di reclamo e del reclamo successivo, da parte di chi lo promuove, pena la inammissibilità dello stesso.**

Sicché una corretta interpretazione della effettiva volontà del legislatore sportivo nel codificare detta norma in discussione, non può prescindere dal suo su detto stretto tenore letterale.

Per altro detta interpretazione letterale "*stricto sensu*", favorevole alla necessaria cogenza degli obblighi di comunicazione in questione alla controparte, a pena di inammissibilità del gravame in questione, appare la più codicisticamente orientata alla luce anche dei principi essenziali informativi del Processo sportivo così come espressamente enucleati all'art. 44 comma 1 del nuovo C.G.S. : "*del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri del giusto processo*", che verrebbero obliterati ove, essa controparte, non venisse, in ogni caso, tempestivamente informata della proposizione del reclamo, al fine di poter esercitare, qualora lo ritenesse di suo interesse, le prerogative difensive espressamente riconosciutegli dallo stesso Codice nel Procedimento innanzi alla Corte Sportiva di appello territoriale.

Sul punto, infine, va evidenziato come la Giurisprudenza della Corte Federale di appello, sul tema di cui si discetta, seppure con riferimento all'egida del previgente Codice di giustizia sportiva, ha ribadito, più volte, quanto sostenuto dall'Alta Corte di giustizia sportiva in una decisione del 2011 e cioè che i principi del giusto processo e, quindi, del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti ad un giudice imparziale, già esistenti nell'art. 24 della Costituzione e confermati ed esplicitati con assoluta chiarezza ed immediata cogenza nei primi due commi del novellato art. 111 della Stessa, sono principi applicabili ad ogni procedimento con le garanzie giustiziali (organo indipendente con garanzie procedurali ed in contraddittorio) e, quindi, anche nel settore della Giustizia sportiva, regolata dall'ordinamento sportivo ed, in ogni caso, rispettosa dei principi della Costituzione (**cf. Corte fed. App., Sez. un., 16 luglio 2015 in C.U. FIGC 16 settembre 2015, n. 25/CFA**) traendone le dovute conseguenze in tema di annullamento della decisione con rinvio al giudice di prime cure, nell'ipotesi di violazione del principio del contraddittorio.

**P.Q.M.**

La Corte sportiva territoriale per la Puglia, nella composizione in premessa descritta, assolto l'obbligo motivazionale, nei termini di sinteticità e celerità previsti dall'art. 51 C.G.S. vigente, provvedendo in merito al reclamo in esame.  
P.Q.M.

### DELIBERA

Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. ATLETICO TRICASE e per l'effetto addebitarsi la tassa sul conto della società.

## ERRATA CORRIGE

### CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

Si comunica che, a pagina 58 del Comunicato Ufficiale n. 56 data 19 Dicembre 2019, è stato erroneamente riportato tra i calciatori espulsi dal campo squalifica per una gara effettiva il sig. MARTELLA Salvatore della società OTRANTO. **Tale sanzione deve invece intendersi a carico del sig. MARTELLA Andrea della società DE FINIBUS TERRAE che risulterà pertanto squalificato per una gara.**

### CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI

Si comunica che, a causa di refuso la classifica del girone D del Campionato Under 15 Regionale non risulta aggiornata alla pubblicazione dell'errata corrige del risultato riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 13/12/2019 pertanto si provvede alla pubblicazione della nuova classifica rivista ed aggiornata.

### GIRONE D

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.LEVANTE AZZURRO	34	12	11	1	0	59	7	52	0
2 A.S.D.REAL OLIMPIA GRAVINA	25	11	8	1	2	36	19	17	0
3 A.S.D.NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	21	11	7	0	4	25	24	1	0
4 A.C.D.SANTERAMO	19	11	6	1	4	27	20	7	0
5 F.B.C.GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	18	12	6	0	6	21	21	0	0
6 A.S.D.AGON CLUB ALTAMURA	17	10	5	2	3	16	12	4	0
7 A.S.D.INTESA SPORT CLUB BARI	15	12	4	3	5	19	19	0	0
8 A.S.D.PASSEPARTOUT AURORA BARI	14	12	4	2	6	14	23	9	0
9 A.S.D.PELLEGRINO SPORT C.5	11	12	3	2	7	12	21	9	0
10 A.S.D.AVANTI ALTAMURA	11	10	3	2	5	12	28	16	0
11 A.S.D.PALO FOOTBALL CLUB	6	12	2	0	10	17	41	24	0
12 A.S.D.BITETTO	2	9	0	2	7	7	30	23	0

**Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 20/12/2019.**

IL SEGRETARIO  
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE  
Vito Tisci